

SCHEMA

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L'ESECUZIONE DEL "SERVIZIO EDUCATIVO INCLUSIVO (SEI)" – (servizio di educativa
territoriale, accompagnamento all'età adulta e sostegno all'inclusione lavorativa per persone
con disabilità e fragilità)**

_____ / _____

IL

INDICE

TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Normativa di rinvio**
- Art. 3 - Durata contrattuale**
- Art. 4 – Documenti dell'appalto**
- Art. 5 - Importo stimato dell'appalto – Corrispettivi**
- Art. 6 - Revisione prezzi**
- Art. 7 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi**
- Art. 8 - Verifica di conformità**
- Art. 9 - Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto**
- Art. 10 - Modifiche al contratto**

TITOLO II – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

- Art. 13 - Destinatari**
- Art. 14 - Organizzazione e gestione degli interventi**
- Art. 15 - Compiti, oneri e funzioni generali dell'appaltatore**
- Art. 16 - Compiti, funzioni ed oneri dell'Unione**
- Art. 17 - Modalità di espletamento del servizio**
- Art. 18 - Interruzioni del servizio**
- Art. 19 - Controversie con i fruitori dei servizi**

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

- Art. 20 Personale dell'appaltatore**
- Art. 21 - Requisiti del personale incaricato – formazione**
- Art. 22 - Norme comportamentali**
- Art. 23 - Obblighi verso il personale**
- Art. 24 - Sostituzioni e continuità del servizio**
- Art. 25 - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**
- Art. 26 - Esercizio del diritto di sciopero**

TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE

- Art. 27 - Stipulazione del contratto**
- Art. 28 - Garanzie e responsabilità**
- Art.29 - Inadempimenti e penalità**
- Art. 30 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**
- Art. 31 - Forza maggiore**
- Art. 32 - Contestazioni e riserve**
- Art. 33 - Subappalto**
- Art. 34 - Risoluzione e recesso**
- Art. 35 - Divieto di cessione del contratto.**
- Art. 36 - Spese contrattuali**
- Art. 37 -Privacy**
- Art. 38 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016**

TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capitolato disciplina l'affidamento in appalto della gestione del Servizio Educativo Inclusivo (SEI) che include e sviluppa le attività degli attuali Servizi di educativa territoriale, accompagnamento all'età adulta e sostegno all'inclusione lavorativa per persone con disabilità e fragilità" (di seguito indicato anche, semplicemente, "servizio" o "attività") da parte dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (di seguito denominato anche "Unione").

2. Il servizio oggetto del presente capitolato prevede tutti gli interventi di tipo educativo da svolgere a favore della persona disabile o fragile adulta, differenziati in base alla tipologia di disabilità o fragilità, all'età e ai bisogni rilevati, per dare attuazione al Progetto di vita individualizzato della persona negli ambiti in particolare dell'orientamento alla vita adulta, della socializzazione e dell'inclusione lavorativa. L'attività si rivolgerà a persone adulte o in procinto di diventarlo.

Le prestazioni richieste possono essere sintetizzate come di seguito:

Attività educativa per la realizzazione del Progetto di vita nei diversi ambiti di relazione extrafamiliari ed extrascolastici

Orientamento all'età adulta per la persona disabile e fragile

Attività di educativa territoriale rivolta a giovani disabili

Attività di sostegno all'inclusione lavorativa per persone con disabilità o fragilità

Attività di laboratorio e individuazione di contesti profit per la sperimentazione di presidi formativi così come meglio dettagliati al successivo TITOLO II "DESCRIZIONE DEL SERVIZIO".

Le attività potranno essere svolte sia presso la sede del servizio reperita dal gestore, sia presso uffici o luoghi reperiti dall'Unione, così come presso altri luoghi o servizi del territorio (es. parrocchie, associazioni, contesti produttivi, ecc), incluso, se necessario, il luogo di abitazione della persona in carico al servizio.

3. Per l'affidamento dell'appalto l'Unione ha stabilito di procedere mediante gara da espletare con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (d'ora in poi, anche, "Codice"), utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi dell'art. 95 del Codice.

A seguito della procedura di cui sopra, sarà stipulato formale contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

4. L'esecuzione del servizio sopra indicato viene effettuata dalla ditta appaltatrice (di seguito denominata anche semplicemente "Ditta" o "gestore" o "appaltatore"), in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

5. Il servizio di cui al presente appalto dovrà essere realizzato secondo le modalità ed essere comprensivo di tutti gli oneri accessori specificati nel presente capitolato, nel contratto e in tutta l'ulteriore documentazione di gara e nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara.

In ogni caso dovranno essere garantite tutte le prestazioni, le attività, le forniture necessarie a dare il servizio perfetto e completamente compiuto, anche se le relative voci non fossero incluse nel presente capitolato, nel contratto e negli altri documenti progettuali.

6. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

Art. 2 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non specificato o previsto nel presente capitolato così come per il dettaglio di quanto previsto negli articoli del presente documento, **si fa espresso rinvio a quanto previsto e disciplinato nello schema di contratto oltre che nella restante documentazione di gara.**

2. Nell'appalto s'intendono applicate le norme e le disposizioni del codice civile, quelle in materia di contratti pubblici, quelle in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, di cui alla L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii. e relative disposizioni applicative, se ed in quanto applicabili nonché tutta la normativa applicabile in materia.

L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire

successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

3. Nell'esecuzione dell'appalto si applicheranno inoltre tutte le disposizioni che le pubbliche autorità aventi competenza in materia dovessero emettere.

Art. 3 - Durata contrattuale

1. Il contratto avrà una durata di 36 mesi, con decorrenza dal 01/07/2023, eventualmente rinnovabile per uguale periodo di tempo.

L'Unione si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13, del Codice e dall'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020.

Dal momento della stipula del contratto o dall'avvio d'urgenza, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di fornire le prestazioni pattuite.

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Unione non fosse riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento, alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento e comunque fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza.

Art. 4 – Documenti dell'appalto

1. I servizi di cui al presente appalto saranno affidati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:

- a) il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) lo schema contrattuale, a cui si fa espresso rinvio per tutte le disposizioni in esso contenute;
- c) tutta la documentazione di gara;

2. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel bando e nel disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

Art. 5 - Importo stimato dell'appalto – Corrispettivi

1. L'importo stimato a base di gara per l'appalto è pari ad €. 1.487.105,76, oneri della sicurezza stimati pari a zero in quanto non si ravvisano rischi da interferenze, oltre a un rimborso annuale di €.3.000,00 fuori campo Iva (per un totale di €.9.000,00), per le attività identificate all'art.14.

L'importo stimato a base di gara si intende IVA esclusa e potrà essere rivisto nel caso se ne presenti la necessità.

BASE D'ASTA				
A. Costo personale		ore	costo orario	senza Iva
educatori - livello D2		48.900	€ 26,11	€ 1.276.779,00
coordinatore livello E2		4.644	€ 31,35	€ 145.589,40
educatore esperto -aiuto coordinatore D3/E1		2.322	€ 27,88	€ 64.737,36
TOTALE PERSONALE APPALTO				€ 1.487.105,76
rimborso attività fuori campo IVA				€ 9.000,00
TOTALE COMPLESSIVO				€ 1.496.105,76

2. Il contratto è stipulato "a misura", come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice.

3. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per l'esecuzione dei servizi viene determinato applicando alle unità di misura delle singole prestazioni eseguite i prezzi unitari ribassati, come da offerta presentata in sede di gara.

Si precisa che l'importo contrattuale è presuntivo ed indicativo e che saranno remunerate le sole prestazioni effettivamente eseguite nel periodo di riferimento.

L'operatore economico, pertanto, avrà diritto unicamente a un corrispettivo pari al costo orario del servizio, al netto del ribasso di gara (distinto per coordinatore, educatore esperto/aiuto coordinatore ed educatori) moltiplicato per il numero di ore di servizio richieste dalla stazione appaltante ed effettivamente svolte, oltre a rimborso fuori campo Iva meglio dettagliato all'art.14 del presente capitolato.

Art. 6 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere a) si applica la revisione dei prezzi contrattuali, nei termini e con le modalità sotto indicate.

2. La revisione prezzi si applica in caso di applicazione di un nuovo contratto di lavoro, nel caso di aumento delle retribuzioni per le figure professionali previste nel capitolato ed impiegati nell'esecuzione dei servizi; in questo caso gli importi per le prestazioni verranno aumentati della medesima percentuale di aumento rispetto al contratto vigente alla data di scadenza della gara.

2. La revisione prezzi si applica dietro formale richiesta da parte dell'Appaltatore; a tal fine l'Appaltatore deve esibire al committente la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dell'applicazione di nuovi contratti rispetto ai contratti applicati dallo stesso al momento dell'offerta. Nell'istanza di adeguamento compensativo l'Appaltatore deve indicare i prezzi per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa.

3. E' esclusa la revisione prezzi delle prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta; in ogni caso la revisione prezzi è riconosciuta esclusivamente dalla data di effettiva applicazione dei nuovi contratti ai dipendenti utilizzati nell'appalto.

Art. 7 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi

Si rinvia allo schema contrattuale.

Art. 8 - Verifica di conformità

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se formulate nei termini e nei modi prescritti dal presente capitolato.

2. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione ed è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione stessa.

3. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, o del certificato di regolare esecuzione, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni fatte dall'appaltatore, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, ai sensi dell'articolo 113-*bis*, comma 2 del Codice, ed allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 103 del codice stesso prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Art. 9 - Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

1. Sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore, se richiesta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione

e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 10 - Modifiche al contratto

1. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice, l'Unione si riserva, in base alle effettive esigenze e/o per intervenute ragioni organizzative e/o di economicità, la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni di cui al presente capitolato, alle stesse condizioni contrattuali nei limiti di legge.

2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Unione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Qualora fosse necessario eseguire servizi, prestazioni e/o forniture non previsti in sede di appalto e, conseguentemente, nell'elenco prezzi, si rinvia espressamente a quanto disciplinato nello schema di contratto.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RUP.

5. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta; ove il RUP/Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, a carico dell'Appaltatore, secondo le disposizioni del RUP/Direttore dell'esecuzione.

Art. 11 - Finalità

1. Il servizio educativo si colloca all'interno di una rete di progetti, interventi e servizi rivolti alle persone con disabilità e fragilità del territorio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e si pone le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) garantire sostegno e continuità del percorso di accompagnamento della persona disabile o fragile all'interno dei diversi servizi, interventi, progetti e opportunità presenti sul territorio;
- b) garantire una visione globale della persona, individuando obiettivi educativi trasversali rispetto alle diverse progettazioni che possono essere messe in campo e la partecipazione alla definizione del progetto di vita insieme a professionisti dei servizi, destinatario dell'intervento e sua famiglia nei vari ambiti di interesse;
- c) favorire l'inclusione sociale e lavorativa della persona disabile o fragile, attraverso la graduazione delle opportunità lavorative, anche attraverso la ricerca e offerta di presidi formativi in contesti profit;
- d) valorizzare potenzialità, abilità ed attitudini, nonché favorire la capacità di relazione della persona con la propria famiglia e con il contesto sociale e territoriale di appartenenza, sostenere la socializzazione e la creazione di legami tra pari, per facilitare una reale inclusione sociale, ampliando quando possibile le competenze relazionali dei giovani e appoggiando il "farsi gruppo";
- e) promuovere percorsi e opportunità di vita indipendente per le persone con disabilità, lavorando anche in stretto raccordo con le famiglie, perché i percorsi di autonomia siano condivisi, supportati e accompagnati da queste;
- f) favorire la conoscenza e le modalità di utilizzo dei servizi territoriali (sanitari, sociali, culturali, sportivi, ecc), anche attraverso percorsi e progettualità specifiche;
- g) contribuire alla costruzione di una comunità territoriale inclusiva rispetto alla disabilità e fragilità personale, per diffondere i valori dell'inclusione, a base della programmazione zonale dei servizi socio-sanitari e promuovere un concetto di inclusione sociale legato al benessere prima che alla condizione di lavoratore;
- h) sostenere la funzione genitoriale delle famiglie con persone disabili, che incontrano difficoltà nell'affrontare momenti particolari nel loro percorso di vita;
- i) individuare, riconoscere e valorizzare nuovi soggetti attuatori e promotori di risposte attive (partner privati, del privato sociale, associazioni e volontari) a favore delle persone fragili e delle loro famiglie.

Art. 12 - Tipologie degli interventi

1. Il Servizio educativo dovrà, tenendo presente le finalità di cui all'art.11, garantire l'individuazione, per ogni situazione di disabilità presa in carico, di un educatore di riferimento che possa accompagnare e sostenere la persona e la sua famiglia nei vari ambiti del percorso di vita e degli interventi previsti dal presente capitolato. Detti interventi infatti si collocano idealmente in un "continuum" progettuale che non scinde i singoli momenti, ma che crea un contenitore educativo capace di rispondere in maniera personalizzata ai bisogni presentati dalla persona per la sua crescita personale: pertanto non si identificano dei servizi veri e propri, ma aree di azione i cui interventi specifici possano essere fruiti all'interno di una progettazione individuale complessiva.

2. In generale, oltre a quelle specifiche per le due aree di seguito individuate (area autonomia/inclusione e area sostegno all'inclusione lavorativa meglio descritte in seguito), dovranno essere sempre garantite le seguenti attività, trasversali alle aree di intervento:

- elaborazione, realizzazione, monitoraggio e verifica di un Piano educativo individualizzato per le persone disabili prese in carico in stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari coinvolti
- partecipazione all'elaborazione e attuazione di progetti individuali per persone fragili
- interventi socio-educativi per la persona disabile
- raccordo costante con i servizi che hanno in carico le persone e con le famiglie
- partecipazione a tavoli, incontri, equipè, Unità di valutazione multiprofessionale, qualora richiesto
- tenuta di tutta la documentazione necessaria e produzione di specifiche elaborazioni documentali a scopo di reportistica o statistica, qualora richiesto
- realizzazione di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi collegati alle attività del servizio
- sviluppo della rete territoriale attraverso collaborazioni con realtà associative del terzo settore, parrocchie, altri enti attivi sul territorio

In particolare si fa riferimento a due aree per le quali dovranno essere garantite le seguenti tipologie di

intervento:

a) Area autonomia/inclusione

In quest'area si fa riferimento a due tipologie di attività:

a.1. Interventi per l'accompagnamento all'età adulta e per la costruzione dell'autonomia individuale

Questi interventi si connotano per essere finalizzati ad accompagnare la persona disabile e la sua famiglia nel passaggio tra i servizi fruiti in età minore e i servizi dedicati all'età adulta. In particolare in questo passaggio si struttura il progetto di vita individuale adulta, al quale dovrà dare il suo apporto l'educatore di riferimento individuato per garantire una visione globale dei bisogni della persona.

Un elenco di interventi, non esaustivo, è il seguente:

- raccordo con le scuole e servizi sanitari per la conoscenza della persona disabile
- percorsi di conoscenza dei servizi socio-sanitari e dei servizi territoriali, nonché di altre opportunità offerte da realtà associative presenti sul distretto
- attività anche laboratoriali per l'implementazione delle autonomie personali (es.cura della persona, utilizzo mezzi di trasporto pubblico, uso del denaro, ecc)
- supporto e accompagnamento nella sperimentazione di percorsi di autonomia abitativa (es. weekend per l'autonomia) anche in collaborazione con realtà del terzo settore

L'attività è indirizzata prevalentemente ai singoli e alle loro famiglie e si realizza in una logica di elevata integrazione tra tutti i soggetti che concorrono alla definizione del progetto di vita attraverso la realizzazione di progetti individualizzati rispetto alle specifiche situazioni personali e familiari, miranti a promuovere interventi di orientamento verso la rete dei servizi territoriali per disabili adulti e di accompagnamento all'autonomia verso un progetto di vita adulta.

Tale tipologia di intervento sarà punto di riferimento a supporto della valutazione dei servizi e della famiglia, per fornire elementi osservativi e di conoscenza propedeutici all'elaborazione di un progetto di vita concreto; dovrà inoltre accompagnare e sostenere il disabile e la famiglia verso la conoscenza e la scelta di opportunità e servizi del territorio, attraverso un breve percorso osservativo e conoscitivo delle abilità, competenze, risorse e limiti del giovane disabile.

Numero stimato minimo di utenti annuali 60 (numero indicativo e dato di flusso da non assumere come limite di riferimento)

a.2. Interventi di educativa territoriale e per la socializzazione

Questi interventi si pongono all'interno del percorso di vita della persona disabile quali momenti di crescita personale per lo sviluppo della capacità relazionale, ma anche come opportunità di svago e tempo libero. Sono intersecati in modo positivo con gli interventi previsti per lo sviluppo delle autonomie personali e sono proposti di norma a gruppi di giovani disabili, in orario prevalentemente pomeridiano.

Un elenco di interventi, non esaustivo, è il seguente:

- attività di socializzazione
- laboratori espressivi/creativi – attività manuali
- uscite programmate e occasionali con finalità educative e/o di socializzazione, anche serali

Per questa tipologia di azioni sono previste due modalità:

1. una presa in carico intensiva con una progettazione anche temporalmente più incisiva per un periodo di tempo da concordare nel programma individualizzato
2. la costruzione di una prosecuzione delle attività nelle quali la persona disabile possa essere più indipendente, seppur accompagnata, attraverso la costruzione di relazioni e agganci positivi con realtà del territorio (luoghi di ritrovo, ecc).

La programmazione delle attività specifiche sarà comunicata al Committente trimestralmente.

La calendarizzazione delle attività relative a quest'area dovrà essere definita tenuto conto di una possibile riduzione delle attività nel mese di agosto.

Altre eventuali riduzioni/sospensioni dovranno essere concordate direttamente con il committente, nel rispetto delle finalità definite.

Tali attività si svolgono nei territori dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, con la possibilità di estendere l'attività anche nei Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano.

E' da prevedere un'attività specifica per il Comune di Prignano, di supporto e costruzione di una progettazione adeguata, progettazione che sarà da concludere entro 6 mesi dall'affidamento per poi attivare quanto individuato.

Numero stimato minimo di utenti annuali 50 (numero indicativo e dato di flusso da non assumere come

limite di riferimento)

b) Area sostegno all'inclusione lavorativa

In quest'area deve essere garantita la realizzazione e l'organizzazione di interventi per il sostegno all'inclusione lavorativa, che prepari le persone in condizione di disabilità o fragilità all'interazione con contesti organizzativi e, in prospettiva, favorisca un approccio al mercato del lavoro, attraverso interventi di accompagnamento e orientamento, in forte connessione, da un lato, con gli strumenti e le opportunità delle politiche attive del lavoro, dall'altro, con l'offerta socio-occupazionale del sistema locale della rete dei servizi.

Gli interventi socio-occupazionali e di inserimento lavorativo, con connotazioni socio-abilitative e/o riabilitative, dovranno pertanto essere flessibili e graduati secondo i bisogni dei singoli.

Tali interventi si qualificano per alcuni tratti costitutivi:

- il posizionamento nella rete dei servizi pubblici di connessione fra interventi socio-assistenziali, socio-occupazionali e le politiche attive per il lavoro;
- le funzioni di osservazione, di accompagnamento, di valutazione e rinforzo delle autonomie e delle competenze trasversali, spendibili anche nell'interazione con il mercato del lavoro;
- gli strumenti utilizzati per realizzare le esperienze all'interno di ambienti occupazionali, propri delle finalità sociali, abilitative e riabilitative;
- la centralità dell'attività educativa dei percorsi in cui vengono inserite le persone, in una prospettiva orientata all'autodeterminazione e all'acquisizione di autonomie, e la conseguente attenzione alle modalità comunicative dei singoli soggetti.

Deve inoltre essere garantita continuità rispetto agli obiettivi ed ai percorsi condotti dalle realtà in cui i soggetti destinatari dell'azione sono inseriti nello specifico momento di vita che attraversano, a cominciare dalla scuola per quanto riguarda i più giovani.

L'operatività del servizio in oggetto si dovrà caratterizzare per i seguenti criteri guida che si fondano sul presupposto che la dimensione occupazionale, nei progetti a favore delle persone fragili, possa trovare due indirizzi:

a. uno più orientato all'inclusione sociale, individuale o di gruppo, in cui l'attività svolta dall'utente avrà una funzione di promozione delle autonomie e sarà vettore per altri contenuti valoriali e progettuali. Questo contesto è identificato con il termine di "intervento socio-occupazionale", per delinearne con immediatezza i tratti distintivi, fortemente disgiunti dall'attività lavorativa. Si presume di attivare indicativamente n. 150 interventi socio-occupazionali annuali (numero indicativo e dato di flusso, da non assumere come limite di riferimento), individuali o di gruppo, che saranno attuati in tutti i loro aspetti in parte direttamente dal Gestore, in parte in collaborazione con il Committente che metterà a disposizione posti di laboratori di produzione sociale acquisiti in convenzione con associazioni e organismi del territorio;

b. un altro finalizzato all'inserimento lavorativo, in cui si adotteranno criteri e strumenti tipici dell'ambito della politica attiva del lavoro, con particolare riferimento al dispositivo dei tirocini come da normativa regionale. Si presume di attivare indicativamente n. 150 tirocini annuali (numero indicativo e dato di flusso da non assumere come limite di riferimento). Tali interventi dovranno essere a diretta attuazione del Gestore, rispetto ad ogni formalità e adempimento amministrativo connesso, anche di futura determinazione da parte della Regione Emilia Romagna e/o da parte di altri Enti/Istituzioni competenti ad intervenire sulla materia.

Il Gestore deve inoltre garantire una costante attività di aggiornamento che consenta di attivare eventuali ulteriori dispositivi previsti dalle norme in materia, che possano costituire un ambito di opportunità da implementare e mantenere, affinché le risorse e gli strumenti a favore degli utenti siano in costante incremento.

Nell'ambito dei contesti sopra individuati, al Gestore è richiesta la realizzazione e organizzazione di attività con le seguenti caratteristiche :

1) interventi diretti sul singolo utente, mediante accompagnamenti individuali e/o contesti gruppali appositamente allestiti con la finalità di leggere, sperimentare e sviluppare abilità e competenze in *setting* lavorativi presso imprese e contesti ospitanti. Rispetto alle attività di gruppo, il Gestore dovrà:

- allestire e gestire contesti temporanei che rispondano in modo specifico ad esigenze contingenti di più utenti, mediante azioni di gruppo ideate e allestite *ad hoc* in sinergia con altri attori del territorio, caratterizzate da tempestività, intensità e da una durata limitata nel tempo;
- promuovere, in collaborazione con il territorio, progetti collettivi stabili e di durata più lunga, che possano rappresentare snodi significativi a sostegno del percorso evolutivo degli utenti verso una maggiore autonomia in ambito socio-occupazionale. Obiettivo dei progetti collettivi è accogliere e accompagnare, con la presenza costante di un operatore, gruppi di utenti con scopi progettuali simili in contesti del territorio che

possano fungere da laboratori socio-occupazionali sperimentali, anche in contesti profit. Ciascun progetto potrà vedere la presenza stabile di un gruppo di utenti per un tempo prolungato, così come presenze solo per periodi limitati di tempo, se questo è coerente col progetto personalizzato dei singoli. I progetti di natura laboratoriale potranno essere realizzati in collaborazione con altre realtà presenti sul territorio attraverso la disponibilità di interlocutori individuati dal Committente attraverso convenzioni dedicate per le quali sarà fornito apposito elenco e possibilità di utilizzo posti. Il Gestore potrà inoltre proporre progetti di natura laboratoriale attraverso il reperimento diretto delle risorse strutturali necessarie alla specifica attività; detti progetti potranno essere realizzati solo dopo specifica approvazione da parte dell'Unione.

In particolare si chiede di sviluppare almeno un laboratorio con realtà profit che costituisca un presidio formativo quale step per un progressivo inserimento nel mondo del lavoro.

2) azioni sul contesto di collaborazione con il sistema dei servizi sociali e sociosanitari del Distretto di Sassuolo, con il Centro per l'Impiego, con scuole ed enti di formazione, agenzie per il lavoro, enti a vario titolo interessati, associazioni e realtà del volontariato, oltre che con le realtà economico - produttive del territorio, al fine di creare reti, ricercare nuove opportunità e risorse e connettersi a progettualità e percorsi in essere attuati da altri soggetti del territorio, purché coerenti con gli obiettivi degli interventi e adeguati al singolo utente o gruppo di utenti.

Le attività di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere costantemente guidate da una specifica competenza alla qualificazione del servizio e dell'offerta socio-occupazionale in capo al sistema territoriale, mediante una costante attività di consulenza del Gestore al Committente, riguardo la conoscenza e la sperimentazione di misure e strumenti innovativi in grado di potenziare la capacità di intervento verso gli utenti ed il coinvolgimento delle realtà produttive del territorio.

Per la realizzazione degli interventi di quest'area, come sopra descritto, sono richieste al Gestore le seguenti attività minime:

- presa in carico della persona a seguito di invio da parte del Committente;
- osservazione delle abilità e autonomie della persona, delle capacità comunicative, pratico-manuali, e approfondimento del rapporto che la persona ha con il contesto lavorativo finalizzato alla individuazione delle competenze e del potenziale di occupabilità;
- accompagnamento della persona nella sperimentazione e nella acquisizione di competenze trasversali, prerequisito per l'accesso al mercato del lavoro, attraverso l'intreccio virtuoso di forme di accompagnamento al lavoro con quelle di costruzione dell'autonomia relazionale e sociale;
- accompagnamento alla rimodulazione delle aspettative rispetto all'inserimento lavorativo e alla riprogettazione dei percorsi con orientamento all'inclusione sociale e allo sviluppo di relazioni, qualora opportuno;
- sostegno dei percorsi formativi sviluppando sinergie proattive col mondo della scuola e della formazione professionale, per consentire agli utenti periodi di osservazione e sperimentazione;
- promozione di forme di inclusione, perché gli utenti possano agire e sviluppare, in queste attività socio-occupazionali, contenuti di utilità sociale, relazionale e (ri)abilitativa;
- creazione e manutenzione di reti di rapporti con le realtà territoriali delle istituzioni, del mondo produttivo, del terzo settore ecc. che rappresentano gli interlocutori privilegiati degli interventi;
- predisposizione e realizzazione di tirocini, progetti per le competenze trasversali e l'orientamento e di ogni altro strumento individuato dalla normativa e dal Committente per le finalità degli interventi di cui alla presente area;
- ricerca e attuazione di almeno un presidio di formazione lavoro presso
- realizzazione di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi collegati all'attivazione dei diversi strumenti e dispositivi;
- coinvolgimento degli utenti e delle loro famiglie, nonché costante raccordo con gli operatori invianti, durante tutto il processo di intervento, inclusa la fase di dimissione.

Art. 13 - Destinatari

1. I destinatari diretti degli interventi di cui al presente capitolato hanno come requisito di base la residenza nel territorio dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e sono differenziati rispetto agli interventi:

- Per l'attività a.1: le persone disabili, in particolare giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni; per questa tipologia di intervento potranno essere presi in carico anche minori a partire dal 16° anno di età –
- Per l'attività a.2: le persone disabili, in particolare giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni
- Per l'attività b.1:
 - a. persone disabili così come definito nel comma 1 art. 3 della Legge 104/92 - e nel comma a dell'art. 1 della legge 68/99;

- b. persone fragili in condizione di svantaggio personale e sociale in riferimento al mercato del lavoro secondo la normativa nazionale e regionale vigente
- c. persone in carico ai servizi di salute mentale ed eventuali altri servizi sanitari secondo specifici protocolli operativi e modalità definiti dagli organismi competenti.

Il servizio di cui al presente capitolato non è a libero accesso, ma gli utenti devono essere individuati dall'Unità di valutazione multiprofessionale e/o dal Servizio sociale dell'Unione e/o da Servizi sanitari secondo specifici protocolli operativi con il Committente.

Destinatari indirette degli interventi sono in particolare le famiglie, che è necessario coinvolgere, accompagnare e sostenere in un'ottica di fondamentale collaborazione.

Altri destinatari indiretti sono la rete territoriale dei servizi socio-sanitari e altre realtà e risorse formali e informali.

Art. 14 - Organizzazione e gestione degli interventi

1. Il Gestore è tenuto all'allestimento di una sede operativa propria, funzionale ad un'organizzazione del lavoro che consenta continuità educativa per gli utenti e integrazione con i servizi sociali e socio-sanitari del Distretto. Il Gestore dovrà perciò mettere a disposizione una propria sede operativa, facilmente raggiungibile e accessibile per gli utenti, collocata nel territorio del distretto di Sassuolo, in una zona che garantisca la fruibilità e l'accessibilità ai mezzi pubblici, dotata di arredi e attrezzature all'uopo allestite, facendosi altresì carico delle relative manutenzioni, utenze e di ogni altra spesa di funzionamento connessa; detta sede dovrà essere adeguata, per dimensione, per decoro e per modalità di conduzione, allo scopo per cui è richiesta.

2. Le attività di cui al punto a.2. dell'art.12 dovranno essere svolte in più sedi collocate sul territorio, individuate in collaborazione con enti e associazioni o con il Committente.

3. Nell'organizzazione e gestione del servizio di cui al presente capitolato, sono inoltre a carico del Gestore tutti i mezzi, gli strumenti e i materiali che si rendessero necessari per la perfetta e completa realizzazione di quanto richiesto:

- sede del servizio;
- messa a disposizione degli automezzi necessari agli operatori per lo svolgimento delle attività;
- messa a disposizione di personal computer dotati di collegamento internet, casella di posta elettronica e stampante/scanner, cancelleria minuta per l'attività degli operatori;
- messa a disposizione di un numero di rete fissa per il servizio oltre a smartphone per gli operatori, anche per permettere agli educatori un dialogo in particolare con i giovani attraverso social e altre forme di comunicazione oggi più utilizzate;
- ogni altro strumento o dotazione necessaria per la completa realizzazione del servizio.

4. Rimangono esclusi :

1. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a.2 "Interventi di educativa territoriale e per la socializzazione" l'acquisto materiali necessari:

- per le attività laboratoriali (es. alimenti per merende, giochi da tavolo, cancelleria, materiale informativo, video ed editoriale, materiali per allestimenti, ecc)
- per la realizzazione di attività educative come ad es. uscite serali (cinema, teatro ecc) o diurne (biglietti per ingressi e mezzi pubblici, piscina, ecc).

Per queste tipologie l'Unione potrà rimborsare fino ad un massimo di €. 3.000,00/anno. Il Gestore presenterà trimestralmente apposita richiesta (nota di rimborso fuori campo IVA) alla quale sarà allegata la documentazione giustificativa che dovrà essere valutata e verificata dal Committente.

Le uscite per cene o pranzi durante gite diurne rimangono a carico del giovane partecipante. L'Unione potrà definire eventualmente ulteriori attività da porre economicamente in carico agli utenti del servizio.

2. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera B), nel solo caso dei tirocini, le somme destinate al riconoscimento di indennità a favore degli utenti e dei relativi oneri derivanti da assicurazioni INAIL, che restano di competenza del Committente.

5. Il Gestore dovrà essere in grado di provvedere alla eventuale gestione del denaro (raccolta quote, ecc) rispettando la normativa vigente.

Art. 15 - Compiti, oneri e funzioni generali dell'appaltatore

1. In riferimento al presente Titolo II ed ai servizi in esso descritti, compete all'Appaltatore la progettazione e la gestione delle attività di cui ai precedenti articoli; gli competono inoltre i seguenti compiti:

- garantire la qualità e la continuità del servizio, con personale adeguato, stabilmente dedicato, in possesso dei titoli richiesti, anche in caso di sostituzioni, cui dovrà darsi corso con tempi idonei ad evitare qualsiasi interruzione del servizio e comunque in accordo con il Committente;
- garantire gli adempimenti obbligatori previsti dal Codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) relativamente a tutte le attività di cui al presente articolo, assicurando la tutela dei dati particolari nel rispetto della norma, la definizione del Responsabile del trattamento ove richiesto;
- assicurare la formazione del proprio personale affinché svolga le proprie mansioni nel rispetto di quanto richiesto secondo una programmazione da presentare annualmente al Committente;
- prendere parte agli incontri di programmazione e verifica su richiesta del Committente;
- altri obblighi e adempimenti generali previsti dal presente capitolato e a cui si rinvia.

Art. 16 - Compiti, funzioni ed oneri dell'Unione

1. In riferimento al presente capitolato ed al servizio in esso descritto, l'Unione mantiene le proprie funzioni di indirizzo, supervisione e monitoraggio, e, in particolare:

- individua gli indirizzi generali cui la gestione del servizio dovrà uniformarsi;
- provvede al monitoraggio ed alle verifiche sull'andamento delle attività;
- individua un proprio referente per il servizio ;
- assicura tutte le informazioni e i dati necessari per un corretto svolgimento del servizio da parte del Gestore;
- qualora ricorra il caso, applica le penali di cui all'art.18 dello schema di contratto;
- seleziona gli invii degli utenti, ne stabilisce le modalità e tiene il monitoraggio del bisogno;
- verifica le risorse finanziarie
- si occupa della risoluzione delle controversie tra ditta, utenti, famiglie, operatori e terzi in genere.

Art. 17 - Modalità di espletamento del servizio

1. Le attività dovranno essere svolte in una sede del servizio reperita dal Gestore di cui all'art.14, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Per quanto previsto al punto a.2. dell'art. 12, le attività dovranno essere svolte in diverse sedi collocate sul territorio dell'Unione per facilitare il raggiungimento delle stesse da parte dei giovani disabili, sedi che verranno messe a disposizione dell'Unione stessa.

2. Il servizio complessivo oggetto di affidamento è attivo nei giorni non festivi di calendario, di norma con esclusione del sabato, con un orario giornaliero, sia mattutino che pomeridiano, che assicuri la copertura di tutte le attività con gli utenti, garantisca l'accessibilità alla sede del servizio per gli utenti e le famiglie, nonché un costante raccordo con la Committenza e con le altre realtà del territorio coinvolte negli interventi.

In particolare per le attività di gruppo potranno essere previste attività serali e festive per la socializzazione.

3. La specifica attività di cui al punto a.2 dell'art. 12 viene svolta prevalentemente in orario pomeridiano, prevedendo inoltre anche uscite serali o festive

Art. 18 - Interruzioni del servizio

Il Servizio non potrà essere interrotto fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con l'Unione. La ditta appaltatrice si impegna a darne comunicazione immediata al Committente entro 24 ore.

Art. 19 - Controversie con i fruitori dei servizi

In caso di controversie con gli utenti, le loro famiglie, gli operatori o terzi in genere, la ditta dovrà darne immediata, precisa e circostanziata comunicazione all'Unione, che potrà intervenire, in collaborazione con la Ditta, per agevolarne la risoluzione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Art. 20 Personale dell'appaltatore

1. L'Appaltatore provvede ai servizi di cui al presente capitolato con proprio personale: dovrà quindi disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantirne l'adeguato svolgimento e dovrà indicare, in sede di offerta tecnica, l'organigramma che intende predisporre per l'esecuzione delle prestazioni, nonché la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori.

2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato all'art.3 della relazione tecnica che contiene il numero degli addetti con indicazione della mansione, qualifica, contratto di lavoro applicato, monte ore di lavoro, livelli anzianità, sede di lavoro.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra Unione, appaltatore e sindacati.

3. L'Appaltatore garantisce al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e le norme contenute nel presente capitolato, nonché su tutte le procedure e/o su altri documenti, anche di altri soggetti (es. certificazioni sanitarie), che possono incidere sull'organizzazione degli interventi o salvaguardare la tutela degli utenti, sollevando pertanto l'Unione da oneri di istruzione del personale incaricato.

4. La ditta dovrà trasmettere annualmente all'Unione l'elenco del personale impiegato per i servizi oggetto del presente capitolato.

Tale elenco dovrà corrispondere, in termini di qualificazione del personale, a quanto indicato in sede di offerta. L'eventuale motivata sostituzione di personale dovrà avvenire, previo nulla osta da parte dell'Unione, con personale in tutto corrispondente per titoli di studio, formazione ed esperienze a quello dichiarato.

L'Unione, ricevuto l'elenco di cui sopra, potrà disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenesse per giustificati motivi non idonee; l'Appaltatore sarà in questo caso tenuto a sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione dell'Unione.

Anche in corso di svolgimento del servizio, l'Unione si riserva il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto dei servizi sociali; in tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di procedere alla sostituzione entro 15 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Unione.

Art. 21 - Requisiti del personale incaricato – formazione

Il Gestore dovrà prevedere:

1. un responsabile del coordinamento del Servizio, per realizzare/coordinare/sviluppare i contenuti del presente servizio, con funzione di supervisione e tenuta rispetto agli obiettivi, dotati di adeguate competenze. Il coordinatore assicura il governo unitario del servizio sotto il profilo della qualità tecnica, organizzativa, relazionale. Concorre alla definizione della programmazione ed è responsabile della gestione delle risorse umane, tecniche ed economiche e della valutazione e controllo complessivo del servizio, risponde del risultato finale alla Committenza ed all'utenza, configurandosi quindi come posizione di coordinamento generale delle attività, comprese le attività amministrative necessarie in particolare per l'attuazione degli strumenti regionali previsti per l'area sostegno all'inclusione lavorativa (es. tirocini, ecc).

Il coordinatore dovrà essere in possesso di una laurea almeno triennale e delle specifiche competenze organizzative e gestionali richieste dal ruolo;

2. un educatore esperto, con esperienza lavorativa di almeno 5 anni nel ruolo, a tempo parziale, con funzioni di aiuto coordinatore, per garantire una tenuta complessiva su temi più specificamente educativi e sui progetti individualizzati;

3. un gruppo di lavoro di operatori, composto da figure educative, eventualmente integrate da altre figure, con professionalità, competenze e qualifiche differenziate, competenti a svolgere tutte le attività di cui al presente capitolato.

Il numero di educatori dovrà essere adeguato a garantire un monte ore settimanale indicativo complessivo di 314 ore settimanali (16.200 annuali), per la realizzazione del servizio nei termini di cui ai precedenti articoli. Nell'ambito di detto monte ore sono incluse tutte le attività necessarie, comprese quelle accessorie e/o strumentali rispetto alla prestazione educativa.

Le figure educative dovranno essere in possesso del titolo di educatore professionale secondo le norme vigenti.

Eventuali altre figure a completamento del gruppo di lavoro, dovranno avere qualifiche e/o competenze tali da assicurare la piena realizzazione del servizio in ogni sua parte.

In ogni caso, la qualificazione del personale proposto sarà oggetto di valutazione in sede di gara.

3. La ditta appaltatrice deve garantire a tutto il personale che sarà impiegato nelle prestazioni oggetto del presente appalto lo svolgimento di attività di formazione, addestramento ed aggiornamento permanente, affinché svolga le proprie mansioni nel rispetto di quanto richiesto.

La ditta si impegna inoltre, in un'ottica di rete e di integrazione delle diverse esperienze, a favorire la partecipazione del proprio personale, in tutto o in parte, ad eventuali occasioni di formazione/aggiornamento organizzati dall'Unione stessa, dalla Regione Emilia Romagna, dall'Azienda Usl o da terzi operanti nel territorio, al fine di favorire la crescita professionale e la diffusione delle buone prassi. L'individuazione delle iniziative e la partecipazione del personale saranno di volta in volta oggetto di accordo tra Committente e Gestore. Il costo orario degli operatori per la partecipazione a dette iniziative è a carico del Gestore.

Art. 22 - Norme comportamentali

1. Il Gestore, in considerazione della specificità del servizio, garantisce che il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto.

Dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, attuare gli indirizzi indicati dall'Unione, rispettare gli orari di servizio, mantenere un comportamento cortese e corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso gli utenti, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengono nella gestione del servizio; le suddette linee comportamentali dovranno essere comunicate a tutto il personale.

2. Il personale è tenuto all'obbligo della riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

3. Personale e collaboratori della ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R e della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 8 del 28/01/2015, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento medesimo. La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 - Obblighi verso il personale

1. L'Appaltatore deve applicare e far applicare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le norme, regolamenti e disposizioni vigenti in materia di tutela, sicurezza, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, con espresso esonero dell'Unione da ogni responsabilità in merito.

In particolare, l'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili alla categoria **alla data di stipula del contratto per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato** e da ogni altro accordo decentrato o integrativo a livello territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. La ditta si obbliga a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione ed al rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali conseguenti.

Se la ditta appaltatrice ha forma cooperativa,

La Ditta si impegna a rispettare quanto sopra indicato anche nei rapporti con i soci.

2. Per tutto il periodo di validità del presente appalto, gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

3. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di trattamento e pari opportunità nel reclutamento e nella successiva gestione del personale, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale.

4. L'Unione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore ed il personale impiegato nei servizi.

Art. 24 - Sostituzioni e continuità del servizio

1. Il Gestore deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell'organigramma presentato in sede di offerta, nonché garantire annualmente la stabilità del personale assegnato al servizio, limitando il più possibile sostituzioni e/o rotazioni ed assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del servizio e con le loro famiglie, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con l'Unione. La ditta appaltatrice si impegna in ogni caso a garantire la continuità del servizio provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale, che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato.

2. In caso di assenza temporanea a qualsiasi titolo di un operatore, la sostituzione, da prevedersi in linea di massima per assenze di lunga durata e comunque superiori a 30 giorni consecutivi, dovrà essere concordata con il Committente e dovrà avvenire in maniera tale da garantire il regolare svolgimento del servizio.

3. Tutte le sostituzioni che si rendessero necessarie sono interamente a carico del Gestore; il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito; l'elenco del personale di cui al precedente art.20 dovrà essere costantemente aggiornato in caso di sostituzioni.

In caso di sostituzioni il nuovo personale dovrà essere preventivamente addestrato e, una volta collocato nel servizio, dovrà fare riferimento per l'attività operativa all'altro personale presente e al coordinatore.

Art. 25 - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. L'Appaltatore è tenuto all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, per quanto applicabile, in particolare per quanto concerne gli obblighi connessi ai contratti di appalto, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, ed ad applicare ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale.

L'Unione è quindi esplicitamente esonerato rispetto ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.

2. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

3. Si precisa che non si è proceduto alla redazione del DUVRI né alla stima dei relativi costi, non essendo rilevati in fase preventiva rischi interferenziali tra il personale dell'Unione e quello dell'Appaltatore o tra differenti appaltatori. Qualora, nell'esercizio delle attività, circostanze differenti dovessero evidenziare tale necessità, l'Unione promuoverà tutte le iniziative per la cooperazione ed il coordinamento, ai sensi dell'art. n. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 26 - Esercizio del diritto di sciopero

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Unione la proclamazione dello sciopero e l'eventuale sospensione dei servizi di cui al presente capitolato ovvero diversi modi e tempi di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto, in tempo utile per consentire all'Unione l'informazione agli altri soggetti interessati nei termini di legge e, comunque, non appena ne abbiano ricevuto notizia.

2. In caso di sospensione dello sciopero la ditta dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.

3. Nessun corrispettivo è dovuto alla ditta dall'Unione per la mancata prestazione del servizio: le prestazioni non effettuate per sciopero non saranno remunerate e la ditta non dovrà conteggiarle nella fattura del relativo mese inoltrata all'Unione.

TITOLO IV – RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 27 - Stipulazione del contratto

Qualora la ditta aggiudicataria ricusi di stipulare il contratto nei termini stabiliti o non trasmetta la documentazione necessaria o non ottemperi alla regolarizzazione della documentazione da produrre è ritenuta inadempiente; nel qual caso l'Unione si riserva la facoltà di procedere alla decadenza dell'aggiudicazione in danno.

Art. 28 - Garanzie e responsabilità

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", ai sensi dell'articolo 103 del Codice, così come disciplinato nello schema contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte dell'Unione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'Appaltatore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento delle attività previste dal presente capitolato, come meglio specificato allo schema di contratto a cui si fa espresso rinvio.

L'Unione rimane esentata da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

3. L'appaltatore, ai fini della stipula del contratto, deve essere in possesso di una o più (*ovvero stipulare apposita/e*) polizza assicurativa a copertura di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali la Stazione appaltante, suoi dipendenti, o incaricati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni, funzioni ed occupazioni necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro, ad € 1.000.000,00 per persona, ed € 1.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

_ committenza di lavori e servizi in genere;

_ danni a cose in consegna e/o custodia (con una somma assicurata non inferiore ad € 25.000 per sinistro e per anno);

_ danni a cose/beni di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del gestore (con una somma assicurata non inferiore ad € 200.000 per sinistro e per anno);;

_ danni subiti e cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

_ danni procurati a terzi dal personale in rapporto subordinato con il gestore che partecipi o sia coinvolto a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, e che deve pertanto assumere la qualifica di assicurato;

_ interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

_ gli utenti e i destinatari dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto dovranno essere considerati terzi ai sensi dell'assicurazione predisposta, e terzi tra loro.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il gestore si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, ed inclusa l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

C) Infortuni occorsi agli utenti del servizio, durante lo svolgimento di tutte le attività, svolte in qualsiasi momento dell'anno con garanzie e capitali pari ai minimi di seguito indicati:

- Euro 100.000,00 in caso di morte;

- Euro 100.000,00 in caso di invalidità permanente;

- Euro 500,00 in caso di spese sanitarie da infortunio (con inclusione lenti da vista ed indennizzi per denti e spese e/o cure odontoiatriche).

Restano ad esclusivo carico del Gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.

Resta precisato che costituirà onere a carico del soggetto gestore, il risarcimento e/o indennizzo degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili e/o indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Detta polizza dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata contrattuale.

La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto.

5. Per quanto non esplicitato nel presente capitolato e per ulteriori disposizioni, si fa espresso rinvio allo schema di contratto.

Art.29 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e/o dal contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Unione, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, come disciplinato e dettagliato allo schema di contratto, a cui si fa espresso rinvio.

Art. 30 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. I servizi di cui al presente capitolato potranno essere sospesi in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili, che ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, con comunicazione di norma entro __24__ (ventiquattro) ore.

Tali sospensioni sono ordinate dal RUP/Direttore dell'esecuzione che ne fornirà le ragioni.

2. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

3. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

4. Il RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo delegato, compila apposito verbale di sospensione.

5. Non appena vengano a cessare le cause della sospensione, il RUP/Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa, il RUP / DEC indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

6. In caso di sospensione per i motivi previsti dall'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, nulla è dovuto all'appaltatore.

In caso di sospensione per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, all'appaltatore è dovuto un risarcimento calcolato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; nel caso non sia prevista alcuna norma specifica il risarcimento sarà pari al 10 % dell'importo dato dalla divisioni dell'importo totale di contratto per i giorni di durata dello stesso moltiplicato per i giorni del periodo di sospensione.

Art. 31 - Forza maggiore

1. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni di qualsiasi genere che venissero arrecati a qualsiasi opera durante l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, se non in casi di forza maggiore.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al Responsabile del Procedimento (direttore dell'esecuzione) entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal

diritto al risarcimento.

3. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il RUP (o il DEC) procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale esistenza di caso fortuito o causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;
 - d) dell'osservanza o meno delle prescrizioni del RUP (ovvero del DEC);
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 32 - Contestazioni e riserve

1. Il RUP / direttore dell'esecuzione comunica per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, all'appaltatore le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto; l'appaltatore deve presentare le sue osservazioni nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le contestazioni si intendono definitivamente accettate. Il RUP comunica all'appaltatore la decisione in ordine alla risoluzione delle contestazioni, l'appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di formulare riserva.

2. Qualora l'appaltatore manifestasse l'esigenza di formulare contestazioni o riserve, queste devono essere formulate per iscritto, e comunicate all'Unione, a mezzo di posta elettronica certificata, a pena di decadenza entro quindici giorni naturali consecutivi successivi all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

3. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ed agli ordini di servizio del RUP / direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento delle prestazioni, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve con le modalità e nei termini di cui al presente articolo.

4. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono confermate per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, all'atto della trasmissione della fattura per il pagamento delle prestazioni immediatamente successive al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondono; in particolare, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

6. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

7. Qualora la contestazione dell'appaltatore riguardi la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, la relativa riserva viene iscritta, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto ove l'appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. Resta fermo il termine di quindici giorni per la relativa esplicitazione. La riserva è poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto.

8. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 7, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni sia divenuta illegittima, l'appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittimità maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto l'Unione a riprendere l'esecuzione delle prestazioni.

9. All'atto della trasmissione della fattura a saldo, l'appaltatore non può iscrivere domande diverse, per oggetto o per importo, da quelle formulate durante l'esecuzione delle prestazioni ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già formulate sino a quel momento, per le quali non siano intervenuti o la transazione di cui all'articolo 208 del Codice o l'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del Codice, eventualmente aggiornandone l'importo. La suddetta conferma delle riserve precedentemente formulate può essere proposta mediante l'indicazione di numero, titolo ed importo di ciascuna riserva.

10. All'atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità (certificato di regolare esecuzione), da apporre entro il termine di venti giorni dalla sua trasmissione da parte del RUP ai fini dell'accettazione, l'appaltatore può iscrivere riserva esplicitando contestualmente le richieste e le eccezioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

Art. 33 - Subappalto

1. Il subappalto non è consentito, data la natura dei servizi oggetto di affidamento.

Art. 34 - Risoluzione e recesso

1. In caso di inadempienza e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Unione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, nei modi, tempi e condizioni di cui allo schema contrattuale a cui si fa espresso rinvio.

2. Ove si verificano deficienze ed inadempienze tali da incidere sulla regolarità e sulla continuità del servizio, l'Unione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio stesso. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della garanzia, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Unione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

3. Per il recesso si fa rinvio a quanto disposto nello schema contrattuale

Art. 35 - Divieto di cessione del contratto.

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

2. Si rinvia alle disposizioni dello schema di contratto.

Art. 36 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 37 - Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico con sede in via Adda 50/O, Sassuolo (MO), PEC unione@cert.distrettoceramico.mo.it;

b) Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, e-mail dpo-team@lepida.it, segreteria@pec.lepida.it;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti

dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Art. 38 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, L'Appaltatore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato (Allegato __) allo schema di contratto quale parte integrante e sostanziale al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. L'Appaltatore è, pertanto, designato dall'Unione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.

4. Il rispetto delle istruzioni di cui al suddetto accordo nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.